

TITOLO 7 – REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale della scuola che, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di classe, ha potere deliberante circa l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola.

I componenti del Consiglio di Istituto sono:

- Il Dirigente scolastico, come membro di diritto
- Fino a n. 8 rappresentanti del personale
- Fino a n. 2 rappresentanti del personale A.T.A
- Fino a n. 4 rappresentanti dei genitori
- Fino a n. 4 rappresentanti degli allievi

I componenti del Consiglio rimangono in carica per tre anni scolastici; le elezioni per il rinnovo delle cariche si tengono nelle date comunicate annualmente dal MIUR.

La rappresentanza degli allievi viene rinnovata annualmente; negli anni in cui non è previsto il rinnovo del Consiglio l'elezione degli allievi avviene nelle medesime date e con le medesime procedure adottate per l'elezione dei rappresentanti di genitori e allievi nei Consigli di Classe.

I membri del Consiglio di Istituto vengono nominati dal Dirigente Scolastico, il quale emana anche gli eventuali decreti di surroga.

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio di Istituto

Per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio di Istituto si rimanda alla normativa vigente (già DPR 416/74, ora Testo Unico, D.L. 16/4/94 n. 297).

Art. 3 – Presidenza del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta dopo le elezioni di rinnovo il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti si ripete la votazione fino a determinare una maggioranza.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votare fra i componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 4 – Giunta Esecutiva

Nella prima riunione, dopo la elezione del Presidente ed, eventualmente, del Vice Presidente, il Consiglio provvede alla elezione con scrutinio segreto dei membri della Giunta Esecutiva che risulta composta:

- il Dirigente Scolastico
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- n. 1 rappresentante dei Docenti
- n. 1 rappresentante del personale A.T.A.
- n. 1 rappresentante dei genitori
- n. 1 rappresentante degli allievi

Sono membri di diritto il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico che la convoca in relazione all'attività da espletare, nonché all'eventuale preparazione delle sedute del Consiglio e alla determinazione dell'OdG. Per questi ultimi aspetti, è anche consentito al presidente della Giunta interpellarne i membri di persona o telefonicamente. La convocazione della Giunta deve essere comunicata ai suoi membri mediante avviso mail con almeno tre giorni di anticipo.

Alla Giunta esecutiva spetta:

- predisporre il Programma annuale
- preparare i lavori del Consiglio di Istituto

- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio
- deliberare l'organico degli Assistenti Tecnici

art. 5 - Riunioni del Consiglio di Istituto

Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri eletti in occasione delle periodiche scadenze relative alle delibere di propria competenza (programma annuale, conto consuntivo, ecc...), nonché ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio stesso e/o dal Presidente della Giunta oppure sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o dall'assemblea di ognuna delle componenti della scuola con la precisazione degli argomenti da porre all'OdG

Esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze politico-amministrative dell' istituto.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'OdG, deve essere predisposta con congruo preavviso - di massima non inferiore a cinque giorni - ed effettuata tramite invio di mail a ciascun Consigliere. Alla mail di convocazione sono allegati gli eventuali materiali utili per l'analisi degli argomenti all'OdG

L'OdG delle sedute è fissato dal Presidente della Giunta e/o dal Presidente del Consiglio.

Il Consiglio di Istituto delibera sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza ed in particolare in materia di:

- Approvazione, verifiche e modifiche del Programma annuale, con la possibilità di eventuali variazioni a quanto precedentemente deliberato dalla Giunta Esecutiva
- Approvazione conto consuntivo
- Attività negoziale secondo quanto disposto dagli artt. 43-48 del D.l. n. 129 del 28/08/2018, che tiene conto delle innovazioni contenute nel D. Lvo n. 50/2016, come modificato dal D. Lvo n. 56/2017
- Gestione dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa
- Orari e regolamentazioni inerenti al corretto funzionamento della scuola
- Struttura, tipologia delle classi ed orari di ingresso ed uscita degli alunni
- Approvazione dei progetti formativi
- Approvazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione, che vengono proposte dai Consigli di classe
- Decisione in relazione alle sanzioni disciplinari applicando il Regolamento di disciplina di cui al Titolo 6 del presente regolamento di istituto.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei componenti in carica. Le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente o in sua assenza, dal Vice presidente o dal Genitore Consigliere più anziano. Spetta al Presidente (o a chi lo sostituisce) esporre gli argomenti iscritti all'OdG o invitare a farlo il Dirigente scolastico o un membro della Giunta o il Consigliere che ne ha chiesto l'iscrizione.

Sempre al Presidente compete dare la parola, regolare gli interventi, mettere ai voti, aggiornare eventualmente la seduta. Ciò anche in relazione all'eventuale presenza del pubblico, ammesso ai sensi della legge 11/10/77, n. 748.

Con riferimento alla sopra citata legge 748/77, alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso nonché i membri dei Consigli di Circonscrizione di cui alla L. 278/76.

L'ammissione del pubblico è comunque regolata dai seguenti criteri generali:

- capienza ed idoneità, verificata seduta stante dal Presidente che può disporre la sospensione o l'aggiornamento al fine di adottare adeguati provvedimenti
- assenza di argomenti in discussione riguardanti persone
- comportamento del pubblico tale da consentire l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di delibera, che, in caso contrario, è facoltà del Presidente disporre la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Al termine di ogni seduta del Consiglio di Istituto o, comunque, prima della successiva riunione viene redatto, a cura del Segretario del Consiglio, il Verbale sintetico contenente però nel dettaglio le deliberazioni e gli atti. Le deliberazioni, contraddistinte da numerazione progressiva, sono protocollate e pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale.

Detto verbale viene inviato con mail ai membri prima della seduta successiva del Consiglio in cui vengono raccolte le indicazioni di eventuali modifiche o correzioni da apportare.

Il verbale viene inserito nel fascicolo dei verbali con le pagine progressivamente numerate e timbrate e con la firma, a conclusione di ogni seduta, del Segretario e del Presidente.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono svolte da un Consigliere designato dal Presidente.

Art. 6 – Diritti/Doveri dei membri del Consiglio di Istituto

I Consiglieri di Istituto hanno diritto di accedere agli uffici di Segreteria dell'Istituto, per avere tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro mandato, nonché di chiedere al Presidente della Giunta informazioni e spiegazioni sullo stato di avanzamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio. Nell'ambito delle sedute hanno diritto di parola e di voto nonché di chiedere la trascrizione a verbale di particolari interventi dei quali forniscono o dettano al Segretario il testo, seduta stante.

I Consiglieri di Istituto hanno altresì il dovere di presenziare alle sedute o di giustificare le assenze, per quanto possibile preventivamente, a pena di decadenza dopo tre assenze non giustificate.

Art. 7 – Commissioni del Consiglio di Istituto

Per meglio espletare le proprie funzioni, il Consiglio può costituire commissioni di lavoro o di studio chiamando a farvi parte sia consiglieri sia elettori di qualsivoglia componente scolastica.

Art. 8 - Partecipazioni esterne

Il Consiglio di Istituto, qualora ne ravvisi l'opportunità, può deliberare di invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti dell'UTI, del Comune o dei Comuni interessati, dell'AAS5, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, ecc...al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessano anche le comunità locali o componenti sociali, sindacali e culturali operanti nelle comunità stesse.

Art. 9 – Il Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione didattica e di valutazione dell'azione educativa dell'Istituto e opera in relazione ad una migliore funzionalità didattica ed educativa. Il Collegio dei docenti è composto dal personale a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'Istituzione Scolastica.

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico

Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente ad un docente, cui spetta la redazione prima della successiva seduta del verbale contenente nel dettaglio le delibere. Detto verbale viene modificato e/o integrato nella seduta successiva.

I verbali del Collegio sono numerati progressivamente, timbrati, firmati dal Segretario e dal Presidente e inseriti in apposito registro.

Art. 10 – Insediamento e riunioni del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, ad eccezione della prima seduta la cui data è stabilita dal Dirigente Scolastico, secondo la programmazione annuale in esso condivisa. Ulteriori riunioni non previste nella programmazione annuale possono essere disposte in caso di urgenza e necessità da parte del Dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Il Collegio è convocato dal Dirigente Scolastico che ne decide l'ordine del giorno. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'OdG, deve essere predisposta con congruo preavviso - di norma non

inferiore a 5 gg - ed effettuata tramite apposita Circolare. Eventuali materiali attinenti gli argomenti trattati vengono trasmessi con mail a tutti i docenti.

Art. 11 – Competenze del Collegio dei Docenti

Il collegio

- delibera in materia di funzionamento didattico dell' istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa ed elabora il Piano dell'offerta formativa
- delibera ai fini della valutazione degli alunni e in merito alla suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- esprime parere sull'adozione e sulle modifiche dei regolamenti dell'Istituzione per la parte didattica
- provvede all'adozione dei libri di testo su indicazione dei Consigli di classe
- promuove iniziative di sperimentazione, formazione e aggiornamento dei docenti dell' istituto
- individua, nel suo seno, due docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti

Nell'adottare le proprie delibere il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.

Art. 12 - Consigli di classe

Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti degli allievi e due rappresentanti dei genitori.

Il Presidente del Consiglio di classe, è il Dirigente Scolastico, oppure, in sua vece, un docente delegato, membro del Consiglio.

In ogni seduta, le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

I membri del Consiglio rimangono in carica per un anno scolastico.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche dei genitori e degli allievi si tengono entro il mese di ottobre.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio di classe

Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri eletti.

Il Consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei docenti prima della nomina dei genitori e degli allievi e nelle sessioni di scrutinio periodico e finale.

Art. 14 – Competenze del Consiglio di Classe

Il Consiglio di classe ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del Collegio docenti e, in particolare:

- agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori e alunni
- formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione
- dà parere sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica
- valuta periodicamente l'andamento educativo e didattico nelle classi di competenza
- esprime parere in merito all'adozione dei libri di testo
- contribuisce ad individuare le opportune iniziative integrative sia curricolari, che extracurricolari idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi gli impegni degli alunni
- indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la scuola intende svolgere inclusi i viaggi d'istruzione e le visite guidate
- decide in relazione alle sanzioni disciplinari applicando il Regolamento di disciplina di cui al Titolo 6 del presente regolamento di istituto.

Art. 15 - Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti, ai sensi del c. 129 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, ha durata triennale ed è composto da:

- dirigente scolastico, che lo presiede;
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;
- un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio di istituto
- un rappresentante degli studenti scelto dal Consiglio di istituto:
- un componente esterno individuato dall'USR competente per territorio.

Art. 16 - Modalità di individuazione dei membri interni

Per individuare i membri del Comitato il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto, dopo aver raccolto le eventuali disponibilità individuali, procedono con votazione a scrutinio segreto.

Art. 17 – Compiti del Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15
- espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso
- valutazione del servizio, di cui all'art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto
- riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 del D.lgs. 297/94.

Approvato con delibera n. 33 del 30/04/2019